

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 10 del mese di dicembre dell'anno 2021, alle ore 19:30, presso la struttura parrocchiale Sacra Famiglia di Nazareth in Viale della Primavera 43/B, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Romana Andreolesi – ARA ETS, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche allo statuto approvato dall'Assemblea dei soci il 7 giugno 2021

Assume la Presidente dell'Assemblea il Presidente in carica Ducatelli Sergio e quale segretario verbalizzante Codispoti Bruno.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata
- che, ai sensi dell'art 15 del vigente statuto l'assemblea in seconda convocazione è valida;
- che sono presenti n. 15 soci, come da foglio presenze sottoscritto e conservato agli atti.

Dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.D.G..

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all' O.D.G.

- Modifiche allo statuto approvato dall'Assemblea dei soci il 7 giugno 2021

Prende la parola il Presidente che legge il testo e illustra ai convenuti i motivi che rendono opportuna e anche necessaria la modifica degli artt. 13 e 16 dello Statuto, in adeguamento al codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) in data 7 giugno 2021.

Le modifiche apportate all'art. 13 riducono da dieci a cinque giorni, i termini entro cui deve essere inviato prima della data fissata l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, uniformandolo a quello previsto per le riunioni del Direttivo per una più efficace gestione degli adempimenti

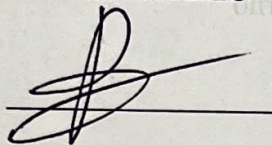
Le modifiche all'art. 16 consentono di partecipare alle riunioni del Direttivo da remoto mediante utilizzo delle piattaforme oggi disponibili. Il collegamento da remoto costituisce una integrazione alla modalità di partecipazione per lo svolgimento delle riunioni che, ordinariamente, rimane

comunque quello in presenza. In casi di motivata urgenza o di impossibilità oggettive, le riunioni potranno avvenire integralmente da remoto. Le modifiche apportate consentiranno un più ampia possibilità di partecipazione da parte dei membri del Direttivo, in ossequio al principio di pluralità proprio degli elementi costitutivi che regolano il funzionamento dell'Associazione. Le modifiche allo Statuto vengono quindi messe ai voti e sono approvate all'unanimità dei presenti.

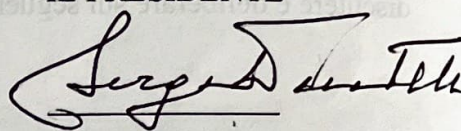
Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 20:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente e il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale e dell'allegato statuto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

30 MAR 2022

Registrato in data

n. 1566

serie 3

versate e ESENTI

Gabriella Santori (*)

(*) Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Santori Gravina

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

Art. 1

È costituita un'associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Romana Andreolesi ente del Terzo settore", o anche, in forma abbreviata "A.R.A. ETS", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche secondo quanto specificato all'art. 4 dello statuto.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 4

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito di progetti che diano alla vita una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea, al fine di incentivare e rafforzare i valori di promozione umana e interesse generale, che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi. L'associazione può svolgere le attività di cui al comma lettere d) e) f) i) u) v) w) dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni, e in particolare:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti dagli appositi decreti ministeriali e comunque tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del rendiconto annuale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5

Status di socio

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche, nazionali e internazionali, che condividendo lo spirito, gli ideali e gli scopi dell'Associazione, cooperino concretamente alla loro realizzazione, che abbiano interesse all'attività svolta dall'Associazione o che comunque desiderino sostenerla.

Per ottenere l'ammissione è necessario presentare domanda scritta sulla quale delibera il Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, unitamente al domicilio telematico presso il quale il socio intende ricevere le comunicazioni dell'organo amministrativo e l'avviso di convocazione delle assemblee.

Il Direttivo, in caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni può motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere con motivata istanza la revisione del rigetto al Comitato dei Garanti che, in caso di esito positivo con voto favorevole di tutti i suoi componenti, rinvia la richiesta al Direttivo per il riesame e la definitiva deliberazione di ammissione o di rigetto che, entro 60 giorni sarà comunicata ai richiedenti.

L'Associazione con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per meriti e azioni di rilevante significato economico, culturale, di solidarietà sociale rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione stessa.

Tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota annuale hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Art. 6

I soci si suddividono in tre categorie:

- soci collaboratori, che costituiscono il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza;
- soci ordinari,
- soci onorari.

Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell'Associazione con apporti continuativi e che sono promotori delle attività sociali.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo, che abbiano interesse all'attività svolta o che comunque desiderino sostenerla.

Sono soci onorari persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla costituzione, allo sviluppo e alla promozione dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali. Hanno diritto di voto.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione mediante il versamento delle quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale; le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo; tuttavia è facoltà di ciascuno associato recedere dall'Associazione mediante forma scritta.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio benemerito a coloro che si siano distinti per l'apporto significativo della loro opera a favore della nascita e dello sviluppo dell'Associazione nonché abbiano contribuito a mantenere e promuovere con il loro esempio e il loro operato i valori fondanti l'Associazione. La qualifica di socio benemerito può essere assegnata anche a soci defunti.

Art. 7

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 8

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'Associazione.

Art. 9

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Decade ipso jure il socio che non sia in regola con il pagamento di due quote associative annuali consecutive.

Art. 10

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.
- d) per il quale motivi di particolare gravità relativi alla sua condotta rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato dei garanti, dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 11

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote versate.

TITOLO III **Organi sociali**

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato dei Garanti.

Art. 13

Assemblea dei soci

I soci collaboratori, ordinari e onorari compongono l'Assemblea dei soci. L'assemblea viene convocata di regola una volta l'anno a mezzo avviso che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata con qualsiasi mezzo, anche tramite e-mail, messaggio sms o altre applicazioni di messaggistica istantanea.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.

Un quarto dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e la relazione programmatica;
- c) nominare tra i propri soci i componenti del Direttivo;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) modificare l'atto costitutivo, lo statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione e su ogni altra questione riservata dallo Statuto alla sua competenza.
- g) revocare i componenti degli organi sociali;
- h) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'avvio della relativa azione risarcitoria;
- j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente Vicario da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 15

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le assemblee straordinarie, ivi comprese quelle di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora l'Assemblea si riunisca dopo la scadenza del quadriennio, il Consiglio Direttivo può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, a sostituirli fino alla riunione della successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di venticinque fino ad un massimo di quarantuno soci ed è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione del Direttivo avviene a mezzo avviso che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata con qualsiasi mezzo, anche tramite e-mail, messaggio sms o altre applicazioni di messaggistica istantanea.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti salvo i casi in cui lo Statuto dispone diversamente.

Le riunioni del Direttivo si svolgono di norma in presenza ma è ammessa la partecipazione da remoto per i consiglieri impossibilitati, tramite l'utilizzo delle piattaforme disponibili; nei casi di motivata urgenza e/o necessità, le riunioni potranno svolgersi interamente da remoto.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 16 bis

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare gli stessi al Presidente o a uno dei suoi membri salvo quelli per i quali lo statuto prevede l'approvazione da parte dei due terzi del consiglio che non sono delegabili. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione,
- b) predispone le linee di attività e di intervento dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea,
- c) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'Associazione,
- d) delibera sull'eventuale costituzione di comitati, commissioni, gruppi di lavoro fissandone le attribuzioni, la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero,
- e) nomina direttori nonché procuratori ad negotia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di subdelega,
- f) predispone il progetto di bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione,
- g) nomina i Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, su:

- h) ammissione ed esclusione dei soci,
- i) accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti,
- j) acquisti e alienazioni degli immobili e dei mobili stabilendone la destinazione,
- k) impiego, gestione e alienazione del patrimonio dell'Associazione,
- l) destinazione dei proventi e degli eventuali avanzi di gestione ai fini della realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse,
- m) qualsiasi atto di alienazione e/o di disposizione di beni che fanno parte del patrimonio nonché sulla destinazione delle somme ricavate le quali devono comunque essere impiegate ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ente,
- n) eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti o privati, nazionali e internazionali.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Tesoriere, che coadiuvi il Presidente e il Consiglio di Presidenza nella gestione contabile dell'Associazione, si incarichi della tenuta dei libri contabili, supporti il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio consuntivo e della relazione programmatica. Il Consiglio Direttivo nomina altresì, tra i suoi componenti, un Segretario verbalizzante.

Art. 17

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio Direttivo, ove non nominati dall'Assemblea, nella prima seduta elegge a maggioranza qualificata di due terzi fra i suoi membri il Presidente, due Vice Presidenti e due Consiglieri che formano il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività ed opera unitamente al Presidente per il raggiungimento degli indirizzi ricevuti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili.

Art. 17 bis

Disposizioni elettorali per il Consiglio Direttivo e di Presidenza

I componenti del Direttivo dell'Associazione sono eletti dall'assemblea dei soci. I componenti dovranno essere votati su lista da presentare nella sede sociale almeno tre giorni prima della seduta di convocazione dell'Assemblea dei soci.

La lista che raggiungerà la maggioranza semplice dei voti andrà a costituire il Consiglio Direttivo, integrato nel numero, se necessario, da componenti della lista minoritaria.

I requisiti per essere candidato nella lista alla composizione del Consiglio Direttivo sono:

- 1) essere socio da almeno tre anni;
- 2) aver prestato fattiva e continuativa partecipazione all'attività dell'Associazione;
- 3) regolare pagamento della quota annuale;

Il componente del Direttivo, con più di tre assenze consecutive ingiustificate, decade *ipso iure* dalla carica ed il Direttivo provvederà direttamente alla sua sostituzione.

Art. 18

Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. Il Presidente, con il supporto del Vicepresidente Coordinatore, promuove e coordina l'attività dell'Associazione. Ove non nominato dall'Assemblea, è nominato dal Direttivo secondo quanto specificato agli artt. 17 e 17 bis. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente, pure nominato dal Direttivo ove a ciò non abbia provveduto l'Assemblea, ricopre le funzioni di Presidente in caso di indisponibilità di quest'ultimo.

Il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, cura l'aggiornamento e la tenuta dei libri dei soci, del libro dei verbali e delle assemblee. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno diritto altresì a chiederne, a loro spese, estratti.

Art. 19

Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, eletti dal Direttivo, anche tra i soci. Esso dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Spetta al Collegio dei Revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità, i libri contabili, il bilancio consuntivo e la relazione programmatica. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Collegio redige annualmente.

Art. 19 bis

Comitato dei garanti

Il Comitato dei garanti è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci onorari, se presenti, o tra i soci collaboratori. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato dei garanti ha funzione consultiva e rende parere obbligatorio, ma non vincolante sulle operazioni di straordinaria amministrazione e sulle delibere di ammissione ed esclusione del socio assunte dal Consiglio Direttivo.

La carica di garante è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 19 ter

Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Garanti;

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta scritta motivata al Presidente dell'organo interessato.

Art. 19 quater

Salvo quanto diversamente deliberato dall'Assemblea, tutti gli incarichi associativi sono gratuiti. È comunque salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 19 quinquies

Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione è redatto verbale sommario ad opera del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, una volta approvato, anche seduta stante, è sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di Segretario.

Tutti i verbali sono conservati in un'apposita raccolta.

TITOLO IV

Patrimonio – Esercizio sociale

Art. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ETS, dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni o da eventuali lasciti, da fondi e contributi eventualmente erogati dallo Stato, da Enti o Istituzioni pubbliche, da Organismi internazionali e da ogni bene, diritto, cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci, con i proventi delle attività sociali di raccolta fondi nonché con proventi e entrate relative alle eventuali attività secondarie e strumentali di cui all'art. 4 del presente statuto, secondo quanto disposto dall'art. 6 del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve approvare il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno di ciascun anno per la definitiva approvazione.

Gli utili e gli avanzi netti della gestione, nonché fondi, riserve o capitale non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse ovvero per la copertura di disavanzi.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art. 21

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, che deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività è obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

TITOLO VI

Norme applicabili

Art. 22

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, e in genere alla normativa vigente.